

ORIGINALE

N° 116 del Reg. Delib.
Del 24-11-2023



COMUNE di ARIANO NEL POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023 - destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 10:15 nella Sede del Comune di Ariano nel Polesine.

La Giunta Comunale convocata dal Sindaco e con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	ASSENTI
Beltrame Luisa	Sindaco	Presente
Modena Laura	Vicesindaco	Presente
Boscolo Martina	Assessore	Presente
Vidali Sandro	Assessore	Presente
Brandini Silvio	Assessore	Presente

Ha adottato sull'oggetto la deliberazione retroestesa

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Esposito Giuseppe.

LA GIUNTA COMUNALE
Seduta tenutasi in videocollegamento

Considerato che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019-2021;

Visto l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 129 del 02/12/2022 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 16/11/2022, come segue:

- Segretario Comunale – Presidente,
- Responsabile dei servizi generali e alla Persona – Componente,
- Responsabile dei servizi Demografici- Tributi - Personale – Componente,
- Responsabile dei servizi Tecnici – Urbanistica – Componente;

Ritenuto di fornire alla delegazione trattante gli indirizzi per la negoziazione della destinazione delle risorse disponibili per l'anno 2023 oltre che per la contrattazione integrativa giuridica per il triennio 2023/2025, come segue:

- garantire una congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito;
- individuare idonea e appropriata disciplina dell'istituto delle progressioni orizzontali funzionale anch'essa ad assicurare un'adeguata premialità del merito;
- precisare che le risorse decentrate che residuano dopo l'attribuzione delle voci consolidate e delle indennità contrattuali di natura remunerativa e compensativa, quali l'indennità per particolari condizioni di lavoro, le indennità per specifiche responsabilità per le categorie funzionari, istruttori ed operatori non titolari di posizione organizzativa, l'indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale, l'indennità di disagio e rischio per il personale che svolge tali tipi di attività, devono essere utilizzate per finanziare la performance dei dipendenti;

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Visto l'art. 79 comma 2, 3, 4 e 5 e art. 80 comma 1 del CCNL 16/11/2022, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

- Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- Importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, relativo al personale destinatario del presente contratto, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

- Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, IMU/Tari);
- Incremento una tantum di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018 per le quote relative agli incrementi annuali di competenza degli anni 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022;
- Eventuali risorse residue di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate negli anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Visto altresì l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Richiamata la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) la quale all'art.1 comma 1091 reintroduce nell'ordinamento delle entrate comunali un dispositivo che permette di destinare, fra l'altro, una quota del gettito IMU e TARI al fondo per gli incentivi del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate;

Visto il bilancio finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/04/2023;

Preso atto che questo Comune ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica (nuovi equilibri di bilancio) ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2022;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

DATO ATTO altresì che, a partire dall'anno 2021, per effetto delle disposizioni normative previste dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, *“Il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”* e che tale disposizione normativa è finalizzata ad adeguare il limite 2016 alla luce del nuovo regime assunzionale in vigore dal 20 aprile 2020, disciplinato dallo stesso art. 33 comma 2 e dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020;

Rilevato che il DPCM attuativo del 17 marzo 2020 e la circolare 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 dell'11/09/2020) applicativa di tale disposizione ha chiarito che *“il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n.34/2019”*;

Evidenziato che la disposizione normativa introdotta dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è finalizzata ad adeguare il limite 2016 alla luce del nuovo regime assunzionale in vigore dal 20 aprile 2020 e che l'adeguamento deve essere effettuato, qualora si verifichino i presupposti, nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le indicazioni fornite nel D.P.C.M. del 17 marzo 2020 e dalla Ragioneria Generale dello Stato contenute nella nota prot. n. 179877/2020;

Dato atto che delibera G.C. 22/02/2022 n.18 il Fondo per la remunerazione dell'indennità di posizione e risultato degli incaricati di posizione organizzativa è stato integrato per la somma di €.13.982,25 con la relativa rinuncia, di pari importo, di capacità assunzionali, ai sensi dell'art. 11-bis c.2 del D.L. n.135/2018;

Richiamato l'art.11 bis c.2 DL 135/2018 il quale prevede che, “fermo restando quanto previsto ai commi 557 quater e 562 dell'art.1 L.296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23 c.2 DL 75/2017 non si applica al trattamento accessori dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt.13 e ss CCNL 21/05/18 limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art.15 c.2-3 del medesimo CCNL (...)”;

Dato atto che ai sensi dell'art.7 c.4 del CCNL 2019-2021 sono oggetto di contrattazione integrativa: ... u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79 ...;

Preso atto di quanto predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato in occasione del Conto Annuale 2020 ed in particolare l'introduzione nella Tabella 15 della parte relativa al salario accessorio del Segretario Generale per l'inserimento nel limite 2016 e per il confronto con l'anno 2020;

Dato atto:

- Che il Fondo accessorio segretario comunale inserito nella tabella 15 del conto annuale 2020 ammontava a € 17.343,31, quantificato per la prima volta come da istruzioni impartite dalla Ragioneria dello Stato in occasione del Conto Annuale 2020;
- Che tale importo comprende anche le somme per retribuzione di posizione e per retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate che questo ente reputa non sopprimibili e pertanto non soggette al limite-vincolo relativo al trattamento accessorio e, a tal riguardo, ha indicato la somma di € 11.060,87 come esclusa dal limite facendo emergere un fondo soggetto al vincolo di € 6.282,44;

Dato, altresì, atto che il Fondo lavoro straordinario 2023 è quantificato in € 5.208,00;

Considerato altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Preso atto che questo Comune ha rispettato il patto di stabilità per il 2015 e negli anni successivi ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica;

Visto l'art. 40, comma 3-quinques, 3° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 179 del 10/12/2012 e smi ;

Richiamato il Piano della Performance 2023 inserito all'interno del PIAO, approvato con propria deliberazione n. 54 del 25/05/2023 e s.m.i., nel quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Ritenuto, nel rispetto dei vincoli e degli strumenti di cui sopra, di mettere a disposizione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2023 ulteriori risorse aggiuntive variabili per gli utilizzi previsti dall'art. 80, comma 2, del CCNL 16/11/2022, tra cui, in particolare, per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale definiti nel Piano della performance, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione vigente;

Richiamata la determinazione Reg.Gen. n.824 del 20/11/2023 con la quale il responsabile del settore economico finanziario provvedeva alla provvisoria quantificazione del fondo per le risorse stabili anno 2023;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, resi rispettivamente a tenore delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di fornire alla delegazione trattante, nominata con deliberazione G.C. n. 129 del 02/12/2022, i seguenti indirizzi per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2023:
 - destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della performance organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - stabilire che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 2019-2021 venga destinata a non oltre il **20% del personale valutato** e la misura di detta maggiorazione è stabilita nel **30% del valore medio pro-capite** dei premi destinati al personale;
 - disciplinare l'istituto delle progressioni economiche, nell'ambito dei parametri e criteri di riferimento stabiliti dal CCNL 16 novembre 2022, in modo da assicurare la valorizzazione del merito, stabilendo al riguardo **in anni due** il periodo minimo di permanenza nell'ultima posizione economica acquisita per poter partecipare alla procedura selettiva per l'assegnazione dei differenziali stipendiali;
 - destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018, alla remunerazione delle attività esposte a rischi - e, pertanto, pericolose o dannose per la salute -, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;
 - prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 16 novembre 2022, venga riconosciuta esclusivamente al personale della Polizia Locale che svolge servizio esterno in via continuativa e non saltuaria;
 - prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrano - anche in parte - le condizioni appresso indicate:
 - responsabilità di una struttura organizzativa deputata a funzioni di particolare
 - complessità, che necessitano dell'ausilio di più professionalità; o responsabilità di procedimenti complessi e a conduzione fasica;
 - coordinamento di risorse umane;
 - responsabilità di funzioni di particolare impegno professionale che comportano attività di studio, analisi, verifica e la redazione di atti e/o relazioni e progetti non standardizzati, anche riconducibili ai ruoli di cui al D.Lgs. n. 36/2023, purché tali funzioni risultino formalmente

- assegnate e comportino la sottoscrizione degli atti elaborati; o attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
 - gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
 - responsabilità attinenti alla redazione e invio di dati statistici, tenuta di contatti o relazioni con altre Amministrazioni o imprese;
 - di confermare la riduzione del Fondo risorse decentrate di €8.000,00, di cui all'art.79 del CCNL 2019-2021 e come previsto dal CCDI2022 economico del 18/10/2022, destinandolo all'incremento delle risorse di cui all'art.17 c.6 del CCNL 2019-2021 destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e retribuzione di risultato degli incarichi di elevata qualificazione;
- 2) di destinare, nell'ambito del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023, oltre alle altre quote previste dall'art. 79 comma 1 del CCNL 16/11/2022 anche le risorse aggiuntive variabili previste all'art. 79 comma 2, 3, 4 e 5 e all'art. 80 comma come segue:
- a. Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima, le frazioni di mese superiori a quindici giorni per € 345,15;
 - b. Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, IMU/Tari):
 - Incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 per €3.248,00,
 - Incentivi Istat per €0;
 - c. Incremento una tantum di € 84,50 per ogni dipendente in servizio (n.18 dipendenti) al 31/12/2018 per le quote relative agli incrementi annuali di competenza degli anni 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022 per €1.521,00;
 - d. Eventuali risorse residue di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate negli anni precedenti:
 - Residui anno precedente lavoro straordinario per €2.632,00.
 - Residui fondo anno precedente da risorse stabili per €0;
- 3) di dare atto che con determina del responsabile del settore competente potranno essere destinate ulteriori risorse variabili a valere sulle risorse ex art.67 c.3 lett c (ICI e funzioni tecniche- ISTAT di cui all' art.70 ter CCNL 21/05/2018);
- 4) di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 18 del 22.02.2022 ad oggetto “ aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) triennio 2022/2024, piano occupazionale e rideterminazione della dotazione organica”, con riferimento al Fondo Posizioni Organizzative è stato stabilito di avvalersi della facoltà di cui all'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018 per incrementare il valore del trattamento accessorio delle P.O. nei limiti di quanto possibile per effetto delle nuove regole del CCNL 21/5/2018 e che l'importo da portare in detrazione delle quote assunzionali è stato quantificato in € 13.982,25 e che, pertanto, per il Fondo Posizioni Organizzative anno 2023, sono stati stanziati in bilancio €70.400,25 complessivi (€ 48.418,00 storici più € 13.982,25 in detrazione delle quote assunzionali più €8.000,00 derivanti dal punto 1), ultimo periodo, della presente deliberazione);
- 5) di dare atto:
- Che il Fondo accessorio segretario comunale inserito nella tabella 15 del conto annuale 2020 ammontava a € 17.343,31, quantificato per la prima volta come da istruzioni impartite dalla Ragioneria dello Stato in occasione del Conto Annuale 2020;
 - Che tale importo comprende anche le somme per retribuzione di posizione e per retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate che questo ente reputa non sopprimibili e pertanto non soggette al limite-vincolo relativo al trattamento accessorio e, a tal riguardo, ha indicato la

somma di € 11.060,86 come esclusa dal limite facendo emergere un fondo soggetto al vincolo di € 6.282,44;

- 6) di dare atto che il Fondo lavoro straordinario 2022 è quantificato in € 5.208,00;
- 7) di dare atto che, a partire dall'anno 2020, per effetto delle disposizioni normative previste dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, *“Il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora necessario, deve essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”* al fine di adeguare il limite 2016 alla luce del nuovo regime assunzionale in vigore dal 20 aprile 2020, disciplinato dallo stesso art. 33 comma 2 e dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020;
- 8) di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2023/2025 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 L. 296/2006 e s.m.i.);
- 9) di trasmettere il presente provvedimento alla Delegazione trattante.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza a provvedere in merito al fine di addivenire in tempi brevi alla sottoscrizione del CCDI e alla relativa erogazione dei compensi ivi previsti.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e s.m.i

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco

Avv. Beltrame Luisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Esposito Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa